

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31587 Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA
Data Udienza: 13/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Padovan Mauro nato a San Miniato il 24/09/1964

avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di Firenze

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, per quanto di interesse, in parziale riforma della sentenza resa all'esito di giudizio ordinario dal Tribunale di Firenze, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 219 l. fall. (in ordine ai più fatti di bancarotta), per l'effetto rideterminando la pena inflitta a Mauro Padovan in anni cinque di reclusione e confermando nel resto la sentenza appellata dall'imputato.

La sentenza di primo grado: 1) aveva dichiarato il Padovan responsabile, quale amministratore di fatto della S.r.l. "G.M.P.", dichiarata fallita in data 3/08/2012, in ordine ai reati di bancarotta patrimoniale per distrazione contestati ai capi A) e B); 2) aveva applicato l'aggravante di cui all'art. 219 l. fall. limitatamente ai più fatti di bancarotta (implicitamente escludendo quella per danno patrimoniale di

rilevante gravità, pure contestata) e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

La Corte di appello è pervenuta alla indicata riforma parziale: 1) assumendo che i fatti descritti nei capi A) e B) non integrassero la pluralità dei fatti richiesti dalla aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1) l. fall.; 2) per il resto confermando la sentenza appellata.

2. Ha presentato ricorso l'imputato, per tramite del proprio difensore avv. Antonio Bertei, proponendo due motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in particolare con riguardo al combinato disposto di cui agli artt. 517, 519 e 520 cod. proc. pen. così come riformulati ex d. lgs 150/2022, in ragione della retroattività della norma penale sopravvenuta più favorevole ai sensi dell'art. 2 comma 4 cod. pen. Deduce che: 1) a fronte della contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero all'udienza del 3 ottobre 2018 ed a seguito degli avvisi e del termine disposti in osservanza della procedura all'epoca vigente, la difesa non aveva esercitato la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato in ordine alla nuova contestazione secondo quanto discendente dalle sentenze additive della Corte Costituzionale, anche in relazione alle nuove contestazioni cd. "fisiologiche"; 2) in sede di appello, all'udienza del 30 maggio 2025, sulla scorta della riforma degli artt. 517-519 cod. proc. pen., la difesa aveva richiesto l'ammissione del giudizio abbreviato in relazione alle contestazioni originarie ed a quelle suppletive; 3) la Corte di appello aveva rigettato la richiesta osservando che la sopravvenienza non valeva a rimettere in termini l'imputato per l'esercizio di una facoltà che, quanto alle imputazioni originarie, gli era già concessa e che non aveva esercitato; 4) tale diniego era da reputarsi opposto in violazione di legge in quanto: 4.1) la modifica normativa deve interpretarsi nel senso per cui il nuovo testo riconosce all'imputato, oltre ad avvisi più estesi, la facoltà di richiedere il rito per le originarie contestazioni unitamente a quelle suppletive, con una ampiezza che non era contemplata dal regime previgente; 4.2) tale nuova facoltà, avendo natura insieme processuale e sostanziale, deve trovare applicazione retroattiva secondo i principi introdotti dalla sentenza CEDU nel caso Scoppola.

2.2. Con il secondo motivo si duole di manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'individuazione del ruolo di c.d. "amministratore di fatto" dell'imputato nella società G.M.P. s.r.l. Deduce che: 1) la sentenza non aveva individuato alcun atto di gestione svolto dal ricorrente; 2) gli elementi acquisiti potevano soltanto indicare un ruolo del Padovan di procacciatore di contatti e di intermediatore con la realtà territoriale nonché di

manutentore di un'auto; 3) la documentazione bancaria non indicava impiego di somme per gli interessi del ricorrente; 4) il ritrovamento della documentazione societaria presso l'abitazione del ricorrente non valeva ad indicarne il ruolo di amministratore; 5) al ricorrente non risultavano intestati conti della fallita né rilasciate deleghe ad operare; 6) si mostrava, pertanto, violata pertanto la regola che esige l'accertamento della responsabilità ogni oltre ragionevole dubbio.

3. Il Procuratore Generale, nella propria memoria, ha chiesto rigettarsi il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Come anticipato, lo stesso assume la duplice premessa secondo cui: 1) il testo modificato dell'art. 519 cod. proc. pen., oltre a prevedere avvisi processuali più estesi, riconosce la facoltà di richiedere il rito per le originarie contestazioni unitamente a quelle suppletive, con una ampiezza che non era contemplata dal regime previgente; 2) tale nuova facoltà, avendo natura insieme processuale e sostanziale, deve trovare applicazione retroattiva secondo i principi introdotti dalla sentenza CEDU nel "caso Scoppola".

Entrambi gli assunti devono essere disattesi.

2.2. In primo luogo, questa Corte ha già escluso che la modifica dell'art. 519 cod. proc. pen. introdotta dal d. lgs. 150/22 consenta all'imputato, a seguito delle nuove contestazioni, di richiedere i riti alternativi (e, nello specifico, il giudizio abbreviato) anche in ordine alle originarie contestazioni.

2.2.1. Al riguardo, è stato appunto affermato che «(i)n tema di nuove contestazioni in sede dibattimentale, l'esercizio dei poteri del pubblico ministero previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen., anche a seguito della modifica dell'art. 519 cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 del 2022, non determina, per l'imputato, il recupero della facoltà di richiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati, rispetto ai quali aveva già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta, ma la sola possibilità di richiedere il rito alternativo per l'imputazione oggetto di modifica» (Sez. 5 - , Sentenza n. 29392 del 14/07/2025, Rv. 288406 - 01).

Si tratta di conclusione che il Collegio condivide in quanto fondata sulla corretta interpretazione letterale e sistematica del significato della modifica, quale

intervento volto a riconoscere e razionalizzare il sistema delineato dal diritto vivente in ordine alle contestazioni suppletive sia "tardive" che "fisiologiche". Il profilo storico della novellazione dello specifico sistema, del resto, ha trovato evidenza nel corso dei lavori parlamentari in cui la disposizione della legge delega è stata correlata proprio alla necessità di recepire nel testo normativo in modo sistematico i plurimi interventi della Corte costituzionale, in precedenza citati, in quella sede essendosi affermato che "(l)a disposizione pare volta a codificare un principio già affermato dalla Corte costituzionale, non solo per l'applicazione della pena su richiesta delle parti e per il giudizio abbreviato" (così in Dossier, 31 luglio 2021, A.C. 2435-A; né in Dossier A. S. 2353 si rinvergono ulteriori elementi sul tema ora in esame).

2.2.2. Al riguardo, appunto, la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità, anche laddove si è trattato di definire le conseguenze della giurisprudenza CEDU in ordine a modifiche nell'accesso a riti capaci di ricadute sul piano della disciplina sostanziale del trattamento sanzionatorio, hanno sempre riconosciuto la direttrice del rispetto del rapporto tra premialità e funzione deflattiva, rapporto che sarebbe pregiudicato allorché i benefici fossero riconosciuti, in corso di giudizio, a coloro che avessero coltivato le opportunità del processo ordinario, tanto più se ciò fosse avvenuto mediante la pretermissione di facoltà già riconosciute. I complessi termini di siffatto equilibrio sono stati delineati dal Giudice delle leggi laddove ha osservato che «nel caso di processo oggettivamente cumulativo, l'esigenza che emerge - sul piano del ripristino della legalità costituzionale - è quella di restituire all'imputato la facoltà di accedere al rito alternativo relativamente al nuovo addebito, in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto esercizio dell'azione penale con modalità "anomale" (nell'ipotesi della contestazione "tardiva"), o comunque derogatorie rispetto alle ordinarie scadenze procedurali (nell'ipotesi della contestazione "fisiologica"): e ciò, "senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa", esteso, cioè, anche alle imputazioni diverse da quelle oggetto della nuova contestazione, rispetto alle quali "l'imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta" (sentenza n. 333 del 2009). Sarebbe, infatti, "illogico - e, comunque, non costituzionalmente necessario - che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temi d'accusa), l'imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie", relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare la richiesta nel termine (sentenza n. 237 del 2012). Soluzione, questa, che rischia di privare di

ogni razionale giustificazione lo sconto di pena connesso all'opzione per il rito speciale» (Corte cost., sentenza n. 139 del 09/07/2015).

L'impostazione così richiamata non risulta contraddetta da quanto la Corte costituzionale ha stabilito in ordine alla messa alla prova (Corte Cost. sentenza n. 146 del 2022), in quanto lo scostamento così adottato ha trovato speciale fondamento nel fatto che, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, la eminente funzione rieducativa della sospensione del processo ex art. 168-*bis* cod. pen. ostava ad un accesso frazionato al rito alternativo [cfr. Corte cost. 146/22 cit: «Proprio tale accentuata vocazione risocializzante, come ha giustamente evidenziato la giurisprudenza di legittimità, si oppone alla possibilità di una messa alla prova "parziale", ossia relativa ad alcuni soltanto dei reati contestati (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 aprile 2021, n. 24707; Corte di cassazione, sentenza n. 14112 del 2015). Piuttosto, l'imputato dovrà essere rimesso in condizione di optare per la messa alla prova anche con riferimento alle imputazioni originarie, intraprendendo così quel percorso al quale avrebbe potuto orientarsi sin dall'inizio, ove si fosse confrontato con la totalità dei fatti via via contestatigli dal pubblico ministero »].

2.2.3. Secondo la lettura sistematica indotta dalla giurisprudenza costituzionale, quindi, il recupero di facoltà processuali che, già consentite, siano state pretermesse, oltre che "non costituzionalmente necessario" si mostra anche illogico.

Coerente a siffatta premessa di fondo è l'esegesi secondo cui né dalla espressione "in ogni caso" (contenuta in esordio del periodo secondo del comma 2 dell'art. 519 come modificato, a segnare la portata della nuova facoltà di richiesta di riti alternativi) né da quella "definizione del processo" (contenuta nell'art. 1, comma 10, lett. f, della legge delega n.134 del 2021 per indicare l'oggetto delle nuove facoltà riconosciute) è dato evincere una indicazione letterale per il recupero delle facoltà di rito in ordine alle contestazioni originarie.

Come è stato osservato, «il dato testuale delle norme richiamate non è univocamente interpretabile nel senso indicato. L'espressione "in ogni caso" non riguarda l'estensione oggettiva della richiesta di rito abbreviato a tutti i reati, bensì la sussistenza del diritto potestativo e la facoltà di esercizio del relativo diritto anche in caso di omesso adempimento da parte del giudice degli obblighi informativi prescritti e anche in assenza di richiesta del termine a difesa, purché entro l'udienza successiva rispetto a quella nella quale è stata formulata la contestazione suppletiva....Quanto all'espressione 'definizione del processo' contenuta nella legge delega, non appare stringente al punto da consentire l'estensione dell'accesso tardivo al rito abbreviato per tutte le imputazioni. L'espressione, per altro, si attaglia al caso della separazione dal processo

principale di quello relativo alla imputazione suppletiva, e quindi la definizione riguarda l'altro 'processo', che certamente viene a essere definito con il rito speciale» (Sez. 5 - , n. 29392/2025).

Non si apprezza ragione letterale, pertanto, che induca l'interprete ad adottare una lettura del nuovo testo che, favorendo il recupero delle facoltà di rito pretermesse, sul piano sistematico si ponga in tensione con il delineato equilibrio nel rapporto fra deflazione e premialità che fonda anche la razionalità dell'ammissione al rito.

2.3. Da quanto esposto discende l'infondatezza della deduzione in ordine alla nullità della sentenza per violazione del principio di retroattività del nuovo regime più favorevole.

Nemmeno si pone propriamente un tema di efficacia retroattiva della norma, ma soltanto di determinazione del suo contenuto, in ordine alla questione se le nuove contestazioni consentano il recupero delle facoltà relative ai riti in ordine alle imputazioni pregresse. Questione, quella così definita, cui si è già data risposta negativa. È, poi, pacifico che i restanti contenuti di novità, relativi agli avvisi, si circoscrivano alla sfera processuale e, come tali, siano governati dal principio *tempus regit actum*.

2.4. La pronuncia della Corte di appello si è attenuta ai principi così enunciati sicché deve essere disattesa la censura di inosservanza di legge al riguardo articolata.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. Secondo assunto condiviso, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi, necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensì ad una apprezzabile attività di gestione che sia effettuata in modo non occasionale o episodico e la prova esige, pertanto, l'accertamento di elementi che evidenzino l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempio i rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionale dell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare (v. Sez. 5 - , Sentenza n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280550 - 03; Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv. 277540-01; Sez. 5, Sentenza 10/02/2020, n. 15652, n.m.).

Non è, appunto, necessario che l'amministratore di fatto eserciti tutti i poteri dell'amministratore, al riguardo essendosi affermato che in tema di società, l'amministratore di fatto, anche ai fini penalistici, è colui il quale eserciti in modo

continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, precisando che "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (cfr. Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv. 277540-01).

È naturale che, con riguardo all'amministratore di fatto, figura che, per suo intrinseco carattere è ordinariamente volta a non manifestare formalmente il proprio ruolo effettivo, assumano elettivo rilievo i profili sostanziali gestori. In tal senso, gli atti di gestione, alla stregua dei criteri già evidenziati, devono essere significativi (criterio qualitativo) e non meramente occasionali (criterio quantitativo-temporale). La dottrina indica come requisito significativo, ove pure non essenziale, la ricorrenza di elementi rivelatori dell'esercizio di poteri di "alta direzione", tali, cioè, da porre il soggetto privo della qualifica formale in condizione di decidere del destino commerciale e finanziario dell'impresa.

Ai fini del riconoscimento della relativa qualifica ad un soggetto, per quanto qui di più diretto interesse, sono stati ad esempio ritenuti indici idonei:

- 1) la ricorrenza di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01]
- 2) il peso decisivo rivestito dal soggetto nella conduzione della società (Sez. 5, Sentenza n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428 - 01).

3.2. Nel caso di specie, la Corte di appello, esaminando le dichiarazioni del coimputato Lopardo nonché quanto pure riferito dai testi che avevano avuto con la fallita rapporti di rilievo sul piano commerciale esterno e su quello amministrativo interno, ha evidenziato una serie di elementi che descrivono il ricorrente quale soggetto che gestiva i rapporti con i fornitori e con i dipendenti, in ciò coprendo, sul versante economico, i compiti essenziali della funzione gestoria, di cui, anzi, si presentava espressamente quale titolare, come specificamente riferito da alcuni testimoni. Nello scenario così strutturato, poi, la sentenza impugnata ha individuato nel rinvenimento di documenti contabili societari presso l'abitazione del Padovan il riscontro ulteriore della funzione gestoria attribuita al prevenuto. Ha così confermato la conclusione assunta sul punto dal Tribunale secondo cui «l'attività di gestione della società era di fatto appannaggio esclusivo dell'imputato Padovan, il quale 'prendeva accordi con i fornitori, consegnava titoli di credito in pagamento, assumeva i dipendenti e forniva loro le direttive sull'attività da svolgere e teneva nella propria abitazione numerosi documenti relativi all'attività sociale».

Si tratta di valutazioni che si mostrano articolate in osservanza dei canoni giuridici indicati dalla giurisprudenza di legittimità e condotte senza alcuna illogicità manifesta

Le stesse non sono scalfite dalle censure della difesa che cercano di confutarle sminuendone il pregnante valore individuale e frammentandone l'esame che, invece, è di coerente chiarezza nel suo insieme.

3.3. La sentenza impugnata ha poi dato conto compiutamente del ruolo dell'amministratore di fatto nelle specifiche distrazioni descritte nei capi A) e B), rispettivamente con riferimento:

a) agli assegni emessi in favore di soggetti che non risultavano aver avuto rapporti economici con la società fallita, oggetto di contestazione al capo A) della rubrica, avendo al riguardo le sentenze di merito rimarcato che alcuni di costoro erano risultati essere creditori del Padovan o della GMP srl, società che, quasi omonima della fallita, era anch'essa riconducibile al prevenuto. In particolare, una volta individuato l'effettivo ruolo gestorio svolto dal Padovan e definito il ruolo di fatto subalterno del Lopardo, non era sostenibile che quest'ultimo avesse depauperato la società di risorse così importanti (per circa 415.000,00 euro complessivamente), in un periodo di tempo di circa sei mesi, dal maggio al novembre 2011, quando i conti correnti sociali erano stati chiusi, senza la complicità del Padovan, che curava personalmente i rapporti con i clienti, impartiva le direttive e riceveva da costoro gli assegni in pagamento delle fatture emesse dalla G.M.P. s.r.l.

b) agli assegni ricevuti dal Padovan, di cui al capo B) della rubrica, avendo la Corte territoriale osservato come non rilevasse che, trattandosi di titoli intestati alla società e non trasferibili, il Padovan mai avrebbe potuto incassarli. Al riguardo, la sentenza impugnata ha rimarcato che, posto che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione si configura anche semplicemente impedendo che permangano o facciano ingresso nel patrimonio sociale risorse di spettanza della società, una volta accertato che gli assegni emessi dalle società debentrici della fallita erano stati consegnati al Padovan e non erano stati riversati nelle casse sociali, nemmeno si rendeva necessario alcun approfondimento sulla sorte delle somme. Conclusione che doveva estendersi alla sorte del provento della cessione del trattore stradale tg. CM787PE, di proprietà della fallita.

Nella prima serie di casi, pertanto, consta che risorse societarie erano state utilizzate per impieghi di cui non risultava alcuna causale societaria ed, anzi, per i quali emergeva per lo più l'interesse proprio del ricorrente.

Nella seconda serie di vicende, emerge che il ricorrente era entrato nella diretta disponibilità di (strumenti di disposizione di) risorse finanziarie societarie senza che ne constassero gli impieghi finali e senza che, in particolare, ne risultasse l'impiego a favore della società.

In entrambi i casi si tratta di risultanze che: a) facendo difetto allegazioni di elementi contrari, valgono a significare le contestate distrazioni; b) offrono riscontro del coinvolgimento del ricorrente anche nelle specifiche vicende distrattive, nel più ampio quadro che ne indica il ruolo gestorio. A fronte del quadro illustrato, il Padovan non ha appunto offerto allegazioni concrete e suscettibili di verifica in ordine a ragione e natura degli impieghi in rilievo.

4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 13/05/2026

Il Consigliere estensore
FEDERICO MARIA MERIGGI

Il Presidente
LUCA PISTORELLI